



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

- dott. Emilia Salvatore	Presidente
- dott. Pietro Guidotti	Consigliere
- dott. Stefano Oliva	Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **798/2013**

promossa da:

C.A.B.M. CONSORZIO AUTOTRASPORTI della BASSA MODENESE, con sede legale in San Felice sul Panaro (MO), via Lavacchi n.1497, codice fiscale 01136490362, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, presso la cancelleria della Corte di Appello, e rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Andreoli del foro di Modena, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, espressamente estesa a tutte le fasi e gradi del giudizio

contro

ACQUOTTI ROMOLO, titolare della IMPRESA AUTOTRASPORTI ACQUOTTI ROMOLO, con sede in Mirandola (MO), via G. Rossa n.1, codice fiscale CQT RML 50M29 F240U, elettivamente domiciliato in Bologna, via Murri n.16, nello studio Vecchietti Massacci, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Ratti e Alessandro Ratti del foro di Modena, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in questo grado di giudizio

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, come da udienza di precisazione delle conclusioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.9.2004 il sig. Acquotti Romolo, titolare della omonima Impresa Autotrasporti, conveniva in giudizio innanzi il Tribunale Ordinario di Modena il Consorzio Autotrasporti della Bassa Modenese (d'ora in poi per brevità indicato come C.A.B.M.) per sentir annullare la deliberazione del CdA del C.A.B.M. in data 21.8.2004 e la successiva deliberazione



assembleare del 4.9.2004, con le quali era stata disposta l'esclusione dell'attore dal Consorzio; nonché per ottenere la condanna del C.A.B.M. al risarcimento del danno causato all'attore, da apprezzarsi anche in via equitativa.

Si costituiva il C.A.B.M. resistendo alla domanda e chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione giusta la clausola arbitrale contenuta nell'art.17 dello statuto consortile; in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del rimedio endosocietario del reclamo previsto dal medesimo art.17 dello statuto consortile; nel merito, il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 17.1.2006 il G.I. rigettava le questioni pregiudiziale e preliminare ed assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 sesto comma C.p.c. Venivano depositate le memorie previste dalla norma da ultimo citata e all'esito ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti e l'ordine di esibizione delle schede di assegnazione dei trasporti relative agli anni 2003 e 2004 (per quest'ultimo anno, fino al mese di agosto) richiesto da parte attrice nella memoria depositata il 15.3.2007.

L'ordine di esibizione non veniva adempiuto. Le prove orali venivano escusse con interrogatorio formale delle parti ed escussione dei testimoni Scalone, Righi e Ferraretto.

All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente introitata in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con la sentenza impugnata, n.250/2013, il Tribunale Ordinario di Modena accoglieva la domanda attorea annullando la delibera adottata dall'assemblea del C.A.B.M. in data 4.9.2004 e condannando il Consorzio a risarcire all'attore il danno, quantificato in € 92.000 oltre interessi legali dal 27.9.2004.

Interpone appello avverso tale decisione il C.A.B.M. affidandosi a sei motivi. Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado per errata interpretazione dei precetti contenuti negli artt.17, 14 e 20 dello statuto consortile. Con il secondo motivo si duole invece dell'illogicità della motivazione resa dal primo giudice sulla valutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio. Con il terzo motivo contesta la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, perché il Tribunale avrebbe prima individuato (in parte motiva) l'atto illegittimo nella delibera del CdA del Consorzio, e poi (in dispositivo) concentrato la pronuncia di annullamento sulla sola delibera successiva dell'assemblea consortile. Con il quarto motivo l'appellante contesta ancora l'errata valutazione delle prove operata dal giudice di prima istanza, in quanto a suo dire il Tribunale avrebbe operato una inversione dell'onere della prova, e lamenta l'errata quantificazione del danno liquidato dal giudice di prime cure. Con il quinto motivo il Consorzio lamenta la violazione del diritto di difesa perché il Tribunale ha concluso l'istruttoria senza consentire al C.A.B.M. di escutere tutti i testi indicati. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza.

Si costituiva con comparsa il sig. Acquotti Romolo resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di prima istanza e spiegando appello incidentale relativamente all'omessa pronuncia di annullamento, da parte del Tribunale, anche della deliberazione del CdA del C.A.B.M. in data 21.8.2004.

Nelle more del giudizio di appello è stata esperita la fase incidentale ex art.351 C.p.c., che si è conclusa con il rigetto della relativa istanza.



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.2.2016 le parti precisavano riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assegnata al giudice ausiliario dott. Oliva e trattenuta in decisione con termini di giorni 30 per deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per deposito di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale è infondato.

Ed invero il giudice di prime cure ha correttamente interpretato i precetti contenuti negli artt. 17, 14, 20 e 31 dello statuto consortile e ha di conseguenza respinto le eccezioni pregiudiziale e preliminare proposte in prima istanza dal C.A.B.M. In proposito va innanzitutto osservato che *“L'eccezione di compromesso per arbitrato rituale sollevata dinanzi al giudice ordinario da luogo ad una questione di competenza, non di giurisdizione. Il ricorso è inammissibile come regolamento di giurisdizione dal momento che la questione se la legittimazione a conoscere una determinata controversia spetti al giudice arbitrario oppure ad un collegio arbitrale non attiene alla giurisdizione, ma alla competenza (in presenza di un arbitrato rituale) o alla proponibilità della domanda (in presenza di un arbitrato irrituale), con la conseguenza che è inammissibile il regolamento di giurisdizione che sia stato eventualmente proposto”* (Cass. civ. Sez. Unite Ord. 23.2.2000 n.15). Corretta, quindi, appare la decisione di respingere la questione pregiudiziale di giurisdizione proposta dal C.A.B.M. in quanto il rapporto tra giudice ordinario ed arbitri appartiene all'ambito delle questioni sulla competenza, e non sulla giurisdizione. Peraltro, sempre in tema di rapporti tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario, vige il principio secondo cui *“In caso di dubbio circa la volontà di adire l'arbitrato in luogo della giurisdizione ordinaria si propende per quest'ultima soluzione”* (Cass. n.8575/2005 e Cass. n.13830/2004). Più di recente, Cass. n.22841/2007 ha affermato che *“Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri”*.

Nella fattispecie, è vero che la clausola di cui all'art.31 dello Statuto consortile prevede la devoluzione in arbitri di *“Tutte le controversie in dipendenza dei rapporti sociali che potessero sorgere tra i soci, tra la società ed i soci, i loro eredi, gli amministratori e i liquidatori, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto”*, ma è anche vero che il precedente art.17 dello Statuto, che regola il procedimento di esclusione del socio, prevede che avverso le relative deliberazioni *“E' fatto salvo il diritto degli interessati di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.2606 C.c.”*. Le due norme vanno interpretate in modo coordinato e va attribuito valore preminente a quella di carattere speciale, contenuta nell'art.17, rispetto a quella generale di cui all'art.31. Pertanto giustamente il primo giudice ha respinto l'eccezione pregiudiziale, ritenendo non operante la clausola arbitrale in materia di impugnativa delle delibere di esclusione del consorzio.

Corretta appare la decisione del Tribunale di respingere anche la questione preliminare relativa alla proponibilità della domanda, poiché l'esistenza di rimedi endosocietari non preclude al socio, per giurisprudenza costante, il diritto di rivolgersi comunque alla giustizia ordinaria. In ogni caso, nella fattispecie la clausola statutaria (art.17) prevede che *“Le deliberazioni assunte in materia di decadenza, esclusione o di non ammissione di nuovo titolare sono comunicate agli interessati a cura del Presidente entro il termine di 15 giorni dalla loro assunzione, a mezzo di lettera raccomandata con*



avviso di ricevimento. Avverso le decisioni di cui al comma precedente i consorziati interessati ai provvedimenti possono proporre reclamo all'assemblea che deciderà inappellabilmente nella prima riunione utile". L'uso del verbo "potere" e la clausola finale, di salvezza del diritto di impugnazione di cui all'art.2606 C.c., esprimono chiaramente la volontà dello statuto di introdurre un rimedio interno al Consorzio soltanto in aggiunta a quello giurisdizionale. Il consorziato, quindi, non ha alcun obbligo di esperire necessariamente il rimedio statutario prima di rivolgersi al giudice ordinario.

Parimenti infondata è la seconda parte del primo motivo dell'appello principale, relativo alla presunta violazione dell'art.14 dello statuto, che può essere trattata unitamente al secondo motivo di impugnazione, con il quale il C.A.B.M. si duole della presunta illogicità della motivazione resa dal primo giudice circa la valutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio, ed al quarto motivo, con il quale l'appellante contesta l'inversione dell'onere della prova operata dal Tribunale.

Sul punto, occorre rilevare che il giudice di prima istanza ha operato una accurata valutazione delle risultanze delle prove scritte ed orali acquisite agli atti, all'esito della quale ha ritenuto che il sig. Acquotti avesse chiesto varie volte chiarimenti circa la diversa remuneratività dei trasporti eseguiti dai vari consorziati, in considerazione delle distanze chilometriche percorse, e le modalità di assegnazione e distribuzione dei trasporti tra i consorziati, instaurando un rapporto conflittuale con gli organi direttivi del Consorzio. Secondo il Tribunale, i comportamenti dell'Acquotti non rientravano tra quelli previsti dall'art.14 dello statuto come causa di esclusione di diritto del consorziato (danneggiamento morale o materiale del consorzio e alimentazione delle liti tra consorziati).

Dall'esame delle prove acquisite emerge che effettivamente il Presidente del C.A.B.M., rispondendo all'interrogatorio, ha confermato la circostanza che già nel corso del 2003 l'Acquotti avesse chiesto al CdA del C.A.B.M., nell'interesse di tutti i consorziati, chiarimenti sulla distribuzione dei trasporti (cap.1 della memoria istruttoria di parte attrice); che tali richieste erano proseguite anche nel 2004 (cap.2); che *"tutti facevano viaggi di diverso valore, in misura equa. Le differenze di valore dipendevano dai diversi prezzi effettuati ai diversi clienti, perché non tutti pagano uguale, il mercato è così"* (cap.3). Il teste RIGHI ha confermato la circostanza, dichiarando che *"I trasporti hanno valore diverso in base alla lunghezza chilometrica e poi in base alla bontà del contratto che si riesce a strappare con i vari clienti. Ad esempio il viaggio lungo ti permette di realizzare un fatturato più alto, ma ha costi di gestione superiori"*. Alla luce di tali risultanze istruttorie, è corretta la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto confermato il fatto che l'attore nutrisse da tempo sospetti circa la parità di trattamento dei vari consorziati.

Con l'atto di appello il C.A.B.M. si duole del fatto che il Tribunale non abbia valutato che in diversi verbali del CdA l'Acquotti fosse stato avvisato che il suo comportamento non era in linea con la partecipazione al sodalizio, ed invitato ad uscire dallo stesso se non soddisfatto delle condizioni di lavoro (secondo motivo), nonché dell'ulteriore fatto che spettava all'attore l'onere di provare l'esistenza della disparità di trattamento tra i consorziati da quegli lamentata nelle riunioni del CdA e dell'assemblea (quarto motivo). In realtà i verbali del CdA acquisiti agli atti e richiamati per ampi stralci in atto di appello non dimostrano che l'Acquotti abbia danneggiato il C.A.B.M. o incitato i consorziati a litigare tra loro, ma evidenziano soltanto la reiterazione, da parte dell'odierno appellato, delle richieste di chiarimenti, a volte anche con toni pressanti. L'Acquotti non poteva fornire la prova negativa di non aver tenuto i comportamenti previsti dall'art.14 dello Statuto come causa di esclusione



di diritto del consorziato: era il C.A.B.M. che avrebbe dovuto fornire la prova positiva di detti comportamenti, ed effettivamente ciò non è avvenuto. Appare decisiva, a tal riguardo, la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle schede di assegnazione dei trasporti relative agli anni 2003/2004 disposto dal Tribunale con ordinanza del 12 giugno 2007: l'esame di quei documenti, invero, avrebbe potuto smentire i sospetti di disparità di trattamento sollevati dall'Acquotti, confermare la pretestuosità delle sue lamentele e quindi far rientrare la sua condotta nell'ambito del già richiamato art.14 dello Statuto. Per converso, la mancata produzione in atti della predetta documentazione costituisce elemento di prova valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 secondo comma C.p.c. (Cass. n.15768/2004; Cass. n.15554/2004; Cass. n.18833/2003). Né può essere ritenuta sufficiente, per giustificare l'inottemperanza all'ordine predetto, la mera allegazione del cospicuo numero dei documenti da esibire; tanto più che l'eventuale mancato rispetto del termine ordinatorio previsto per ottemperare all'ordine non avrebbe comportato l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, *“non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte: una diversa soluzione sarebbe irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice”* (Cass. n.11671/2014). Giustamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto inescusabile la mancata ottemperanza all'ordine ex art.210 C.p.c. impartito al C.A.B.M. e ne ha tratto argomenti di prova, giungendo alla conclusione che il consorzio non avesse adeguatamente dimostrato che l'Acquotti avesse tenuto le condotte previste dall'art.14 dello statuto come causa di esclusione di diritto del consorziato.

Con il quinto motivo dell'appello principale, il C.A.B.M. lamenta la violazione del diritto di difesa perché il Tribunale ha concluso l'istruttoria senza consentire al C.A.B.M. di escutere tutti i testi indicati; mentre con il sesto ed ultimo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza. Ambedue i motivi sono generici nella loro formulazione e comunque non sono fondati. Il primo giudice ha invero consentito una ampia istruttoria orale, ascoltando diversi testi, e ha revocato il solo teste Balboni, rinunciato dall'attore con il consenso del consorzio convenuto. Quanto agli ulteriori testi indicati dalle parti, va osservato che con l'ordinanza ammissiva della prova del 12 giugno 2007 il giudice istruttore aveva ammesso le prove orali *“limitando l'assunzione a non più di 4 testi per parte”*. Il numero dei testi, quindi, era stato indicato soltanto come limite massimo; ne discende che, una volta sentiti i testi presenti all'udienza fissata per l'escussione delle prove orali, il primo giudice ha legittimamente ritenuto che la causa fosse matura per la decisione e quindi la ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tale decisione non comporta alcuna lesione del diritto di difesa e non appare censurabile.

Parzialmente fondato è invece il quarto motivo dell'appello principale, nella parte in cui il C.A.B.M. lamenta che il Tribunale abbia quantificato il danno facendo riferimento al fatturato medio mensile dell'Acquotti, ammontante a circa € 23.000, senza considerare le spese e i costi di gestione necessari per generare detto fatturato. In effetti il danno da lucro cessante va determinato tenendo conto di tutti gli elementi attivi e passivi (ricavi e costi), operando un raffronto tra valore attuale del patrimonio del danneggiato e valore che esso presenterebbe, o avrebbe presentato, qualora il fatto non si fosse verificato (Cass. civ. sez. I, 18.7.1989 n.3352). Sulla base dei documenti acquisiti agli atti del giudizio,



l'Acquotti aveva sostenuto nei primi 8 mesi del 2014 costi per gasolio, pedaggi autostradali e oneri fissi di iscrizione al C.A.B.M. per circa € 13.000 mensili, onde il suo mancato guadagno doveva essere apprezzato, anche facendo ricorso al criterio di valutazione equitativa del danno, in € 10.000 mensili. Il danno complessivo da riconoscere all'appellato va quindi rideterminato, sulla base del medesimo criterio temporale utilizzato dal primo giudice, ritenuto corretto dalla Corte di Appello (4 mesi, da settembre a dicembre 2004 compresi) in € 40.000 oltre interessi dalla domanda giudiziale.

Infine, il terzo motivo dell'appello principale può essere trattato unitamente all'appello incidentale. Infatti con il primo il C.A.B.M. contesta la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, perché il Tribunale avrebbe prima individuato (in parte motiva) l'atto illegittimo nella delibera del CdA del Consorzio del 21.8.2004, e poi (in dispositivo) concentrato la pronuncia di annullamento sulla sola delibera successiva dell'assemblea consortile, adottata il 4.9.2004. In effetti l'art.14 dello statuto prevede che l'esclusione del consorziato sia deliberata dal CdA e ratificata dall'assemblea, e l'Acquotti aveva chiesto non soltanto l'annullamento della deliberazione assembleare, ma anche di quella presupposta del CdA. Il Tribunale quindi avrebbe dovuto espressamente annullare ambedue le deliberazioni nelle quali si articola il procedimento di esclusione del consorziato. D'altronde, una volta accertata la carenza dei presupposti previsti dall'art.14 per l'esclusione di diritto ed indicati nelle due deliberazioni di cui si discute, ambedue le decisioni, del CdA e dell'assemblea, non possono essere ritenute lecite. La predetta carenza dei presupposti per l'esclusione, peraltro, supera la questione della mancata comunicazione all'Acquotti della convocazione dell'assemblea che ha ratificato la sua esclusione.

Il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale giustificano la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio nella misura di 2/3. Il restante 1/3, determinato in € 3.500,00 di cui € 150,00 per spese ed il resto per compensi, per il primo grado ed in € 3.900,00 di cui € 100,00 per spese ed il resto per compensi, per l'appello, in osservanza dei valori medi previsti dal D.M. n.55/2014, va posto a carico del C.A.B.M.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale, definitivamente pronunciando, riforma la sentenza impugnata, n.250/2013 resa dal Tribunale Ordinario di Modena in data 20.2.2013; annulla la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autotrasporti della Bassa Modenese il 21.8.2004 e la conseguente deliberazione dell'assemblea del medesimo consorzio adottata il 4.9.2004; condanna il Consorzio Autotrasporti della Bassa Modenese, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Impresa Autotrasporti Acquotti Romolo, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 40.000 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; compensa per i 2/3 le spese di ambedue i gradi di giudizio e pone il restante 1/3 a carico del Consorzio Autotrasporti della Bassa Modenese, determinando tale residuo importo in € 150 per spese ed € 3.350,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado, ed in € 100 per spese ed € 3.800,00 per compensi quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, contributo cassa avvocati ed iva come per legge.

Così deciso in Bologna il 12 aprile 2016



Il Presidente
dott. Emilia Salvatore

Il Giudice Ausiliario Relatore
dott. Stefano Oliva

